



diritto & religioni

Semestrale
Anno XI - n. 2-2016
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

22



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XI - n. 2-2016
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

La politica ecclesiastica dei Borbone di Napoli e di Sicilia tra veterogiurisdizionalismo confessionista e riconoscimento embrionale del diritto di libertà religiosa

PIETRO LO IACONO

1. Inopportunità di un'analisi unitaria della politica ecclesiastica dei Borbone di Napoli e di Sicilia

Elemento comune a tutti i sistemi giurisdizionalisti affermatasi nel continente europeo durante il XVII e XVIII secolo è indubitabilmente l'esistenza di una religione ufficiale riconosciuta dallo Stato come propria e la cui diffusione e tutela rientra nell'ambito dell'*utilitas publica*. Il giurisdizionalismo borbonico non presenta, al riguardo, connotazioni di particolare singolarità, dato che, è risaputo, sia il Regno di Napoli, sia il Regno di Sicilia ebbero costantemente carattere confessionista, assumendo il Cattolicesimo come religione da privilegiare rispetto agli altri culti¹.

La circostanza che il regalismo dei Borbone non si distingue, sotto tale profilo, da coeve esperienze europee non implica, però, che sia superflua una disamina delle caratteristiche del confessionismo meridionale. L'aver condiviso con altre monarchie la considerazione della religione cattolica quale credo ufficiale, se da un lato rende incontestabile l'inserimento della politica ecclesiastica partenopea nell'ambito del tradizionale giurisdizionalismo settecentesco, dall'altro lascia irrisolte le questioni concernenti l'effettiva incidenza di siffatta connotazione confessionista sulle soluzioni concreta-

¹ Cfr. FRANCESCO SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle due Sicilie*, vol. I, Edizioni della Regione Siciliana, Palermo, 1969 (ristampa), p. 156, secondo cui «Il diritto sicolo-napoletano...non è informato alla separazione della Chiesa dallo Stato, ma al confessionismo più o meno giurisdizionalista». Assai significative appaiono le osservazioni di MARIO TEDESCHI, *Strutture ecclesiastiche e vita religiosa*, in AA.VV., *Storia della Sicilia*, vol. VII, Storia di Napoli e della Sicilia, Palermo, 1978, p. 62: l'Autore pone in risalto, con riferimento alla parte insulare del Regno, che «I privilegi regalisti e le controversie giurisdizionali tra Stato e Chiesa non contribuirono a creare in Sicilia un terreno più favorevole alla tolleranza religiosa e alla tutela dei culti minoritari. *La qualificazione religiosa del Regno di Sicilia fu sempre strettamente confessionale* [il corsivo è nostro: n.d.a.]».

mente adottate dal legislatore in ordine, soprattutto, alla fruizione dei diritti di libertà da parte dei sudditi.

Occorre interrogarsi, cioè, sull'attitudine del principio confessionista, così come attuato effettivamente dalla legislazione borbonica, a dare origine a limitazioni e restringimenti di quei diritti che, in base ai principii generali, l'ordinamento regio avrebbe dovuto garantire ai sudditi; né può essere trascurata l'analisi della relazione dialettica intercorrente tra il confessionismo e la libertà, o quantomeno la tolleranza, in materia religiosa.

Quest'ultimo profilo è quello sul quale riteniamo opportuno concentrare l'attenzione, onde cercare di individuare l'esatto rapporto intercorrente tra la caratterizzazione confessionista dello Stato da un lato, e la garanzia del pluralismo confessionale dall'altro. In particolare, potrebbe risultare significativo analizzare la legislazione ecclesiastica vigente nel Mezzogiorno d'Italia durante il periodo compreso tra il 1734-1735, allorquando attraverso la conquista da parte di Carlo III (utilizziamo questa denominazione, pur essendo consapevoli della sua non piena correttezza, poiché è la più adottata²) il Regno di Napoli ed il Regno di Sicilia riottennero l'indipendenza politica, ed il 1789.

L'individuazione dello scoppio della Rivoluzione francese quale termine finale del periodo analizzato è dovuta alle conseguenze che gli eventi del 1789 ebbero sulla politica ecclesiastica dei Principi europei: il convincimento che la Rivoluzione fosse stata determinata, tra l'altro, dalla lotta anticuriale, che, sminuendo l'autorità ed il prestigio delle istituzioni ecclesiastiche, aveva posto in crisi, di fatto, la sinergia tra trono e altare su cui si fondava l'*ancien régime*, indusse in linea di principio i sovrani a mutare profondamente i criteri ispiratori della disciplina del fenomeno religioso.

Il verificarsi della Rivoluzione francese determinò, pertanto, una cesura all'interno della politica ecclesiastica dei Borbone di Napoli e ciò richiede che la presente indagine si arresti al 1789. Altrimenti, si esaminerebbero congiuntamente due periodi – il primo compreso tra la riacquisizione dell'indipendenza politica e la Rivoluzione, il secondo compreso tra il 1789 e la Restaurazione – fra loro non assimilabili.

² Carlo Sebastiano di Borbone assunse il nome di Carlo III soltanto nel 1759, allorquando divenne re di Spagna.

2. *Il veterogiurisdizionalismo borbonico ed il riconoscimento del pluralismo confessionale*

È estremamente diffuso il convincimento che i sistemi veterogiurisdizionalisti, a differenza del neogiurisdizionalismo liberale, non abbiano mai garantito un'autentica libertà religiosa e si siano costantemente limitati, tutt'al più, ad assicurare agli appartenenti ai culti minoritari un regime giuridico di mera tolleranza.

Il giudizio della dottrina è stato particolarmente severo in ordine al regalismo meridionale, al quale è stato rimproverato di avere costantemente privilegiato il Cattolicesimo, ignorando del tutto le esigenze dei membri dei culti acattolici. I Borbone di Napoli vengono così contrapposti alla dinastia asburgica, contraddistinta da una peculiare sensibilità nei confronti della libertà di coscienza e di religione, ed in modo particolare alla figura di Giuseppe II, autore, è risaputo, del famoso Editto di tolleranza (1781)³.

L'Imperatore avrebbe favorito il sorgere in tutti i propri possedimenti di una temperie politico-culturale favorevole all'esistenza di una molteplicità di opzioni confessionali, temperie che sarebbe poi sfociata nella decisione di sancire normativamente la libertà di scelta individuale in materia religiosa. Esempi significativi di siffatto clima intellettuale sarebbero, relativamente alla penisola italiana, le figure di Zola e Tamburini (autori, è noto, del *De tolerantia ecclesiastica et civili*)⁴; né potrebbe essere trascurata la favorevole accoglienza che l'Editto giuseppino ricevette in Lombardia da parte della generalità dei consociati, incluso il *coetus clericorum* – i vescovi lombardi, attraverso numerose lettere pastorali, esortarono il clero inferiore ed i fedeli ad osservare il provvedimento. Nessuna sensibilità analoga, prosegue l'orientamento in parola, sarebbe riscontrabile nel Mezzogiorno d'Italia, ove la legislazione si sarebbe disinteressata totalmente, nonostante la penetrazione nella società meridionale delle idee illuministe, della garanzia del pluralismo confessionale, consentendo alle minoranze religiose (e non a tutte) una mera sopravvivenza in linea di fatto, non supportata cioè da alcun avallo normativo.

³ Cfr. FRANCESCO RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa* (a cura di FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO), il Mulino, Bologna, 2003, pp. 95 s., secondo cui «Il giurisdizionalismo siculo-napoletano...è un giurisdizionalismo di tipo ancora tutto arcaico; senza la menoma impronta liberale, e quindi siffatto, da non poter assolutamente rientrare nel nostro quadro. Ben diverso, sotto questo rispetto, il giurisdizionalismo lombardo-veneto».

⁴ Su questi due autorevoli esponenti del riformismo lombardo e sul loro rapporto con il movimento giansenista, cfr., per tutti, ARTURO CARLO JEMOLO, *Il giansenismo in Italia prima della Rivoluzione*, Laterza, Bari, 1928, pp. 263-347; FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Nota alla seconda edizione*, in ARTURO CARLO JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del '600 e del '700*, Morano, Pompei (Napoli), 1972 (2° edizione), pp. 333 ss.

Non può certo contestarsi che nella normativa borbonica manchi un provvedimento, dotato di portata generale, che sia assimilabile all'Editto giuseppino: la circostanza non deve però far ritenere superflua, lo abbiamo già evidenziato, una disamina analitica della legislazione, onde cercare di individuare l'esistenza di disposizioni che, direttamente od indirettamente, tutelino gli appartenenti ai culti acattolici.

L'analisi non può non prendere le mosse dalla normativa interna, in ordine alla quale grande rilevanza assume il provvedimento, emanato da Carlo III, con cui si cercava di incentivare gli ebrei a fare ritorno nell'Italia meridionale. La dottrina ha sottolineato come la disciplina in parola non abbia prodotto effetti duraturi, data la sua breve vigenza (venne abrogata dopo circa sette anni – cfr. *infra*), e sia stata quindi inidonea ad incidere in misura significativa sulla fisionomia complessiva dell'ordinamento: ciononostante, è opportuno verificare se tra le guarentigie contemplate dalla normativa *de qua* ve ne fossero alcune riferentesi alla facoltà di professare e praticare la religione ebraica; un esito positivo della ricerca denoterebbe come il Governo borbonico non sia stato del tutto insensibile alle esigenze religiose degli acattolici.

Non vanno trascurate poi le disposizioni di diritto internazionale e segnatamente gli accordi stipulati dai Regni di Napoli e di Sicilia con altri Paesi. Il tentativo della monarchia borbonica di ricoprire un ruolo non secondario all'interno dello scacchiere internazionale si tradusse in un'intensa attività diplomatica ed in particolare nella stipula di numerosi trattati: ciò sia con Nazioni ove la religione ufficiale era il Cattolicesimo, sia, ed è il profilo che qui interessa maggiormente, con Paesi che avevano aderito alla Riforma protestante o nei quali la religione dominante era del tutto estranea all'alveo del Cristianesimo (si trattava di Stati islamici, quali l'Impero Ottomano od il Regno di Tripoli).

Stante l'instaurazione di rapporti di tipo pattizio con Stati ove il credo ufficiale non era quello cattolico, appare assai opportuno esaminare i trattati in parola, dato che non può escludersi che contenessero anche statuizioni volte a garantire ai cittadini di ciascuna delle Parti contraenti, che dimorassero all'interno del territorio dell'altro Stato firmatario, l'esercizio della libertà religiosa (o quantomeno la fruizione della tolleranza). Certamente, sarebbe di non poco interesse riscontrare prescrizioni che non solo tutelassero la facoltà di continuare a professare il proprio culto e di porne in essere i riti, ma altresì legittimassero la facoltà di svolgere opera di propaganda e proselitismo: quest'ultima facoltà non sempre ha trovato, e trova, riconoscimento – lo dimostra anche la disamina degli ordinamenti giuridici contemporanei –, sicché constatarne la garanzia, sia pure limitatamente ai cittadini dello Stato

firmatario dell'accordo, da parte di una dinastia di regola ritenuta del tutto indifferente nei confronti del sentimento religioso degli acattolici, potrebbe forse determinare una revisione del giudizio tradizionalmente formulato dalla storiografia nei confronti dei Borbone di Napoli.

Particolarmente significativa risulterebbe la presenza di disposizioni dirette a riempire di concreto contenuto il regime di libertà religiosa (o di tolleranza) attraverso l'individuazione di una serie di situazioni giuridiche attive (ad es., l'immunità da forme di conversione forzata, il diritto ad avvalersi di edifici di culto, etc.) concretamente azionabili.

L'esistenza di norme siffatte indicherebbe, invero, che l'attenzione nei confronti della facoltà di professare liberamente il proprio credo e di realizzarne le pratiche cultuali non si esauriva nella enunciazione di mere garanzie formali, ma si traduceva nella predisposizione di guarentigie dotate di effettività, pur se riferibili esclusivamente ai cittadini di uno Stato straniero specificamente individuato. Ciò confermerebbe che nel regalismo borbonico sono riscontrabili profili di modernità che, per quanto frammentari ed inidonei ad improntare di sé l'intera politica ecclesiastica, segnano comunque il superamento, sia pur parziale, delle categorie e delle acquisizioni proprie del veterogiurisdizionalismo settecentesco.

3. *La libertà religiosa dei sudditi: peculiarità (in melius) del regime giuridico degli ebrei*

Autorevole dottrina ha sottolineato come, secondo le tesi giurisdizionaliste, spettasse al potere politico regolamentare la capacità giuridica e di agire dei sudditi, e stabilire se, e in che misura, l'adesione ad una religione diversa dalla confessione ufficiale dello Stato costituisse un fattore di discriminazione⁵. Ciò non significava, comunque, proseguire l'orientamento in esame, che nel Settecento gli ordinamenti secolari fossero improntati al principio di tutela della libertà religiosa, o quantomeno all'idea della tolleranza⁶: il

⁵ Cfr. PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *La legislazione ecclesiastica*, in Av.Vv., *Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, L'istruzione e il culto*, 2, *La legislazione ecclesiastica* (a cura di PIETRO AGOSTINO D'AVACK), Neri Pozza, Milano, 1967, pp. 30-32; ARTURO CARLO JEMOLO, *Stato e Chiesa...*, cit., pp. 291 s. Cfr. anche FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *op. cit.*, pp. 409-412.

⁶ Cfr. GIUSEPPE OLIVERO, *Elementi di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1974, pp. 16 ss.; DOMENICO BARILLARO, *Società civile e società religiosa. Dalla Riforma alla Restaurazione*, Giuffrè, Milano, 1978, pp. 29 s., secondo cui lo Stato assoluto si proponeva di «eliminare o quantomeno neutralizzare...ogni confessione appena organizzata (salvo quella prescelta dal sovrano)». *Contra*, cfr. ORIO GIACCHI, *Lo Stato laico*, Vita e Pensiero, Milano, 1947, pp. 33 s., il quale rileva che

principio confessionista e la convinzione della preminenza della religione cristiana (cattolica o protestante a seconda delle scelte operate dal sovrano) connotavano, infatti, di regola, tutte le monarchie europee; da qui la differenziazione dello *status* giuridico individuale in conseguenza delle scelte operate in materia religiosa⁷.

Il ritenere che l'individuazione concreta del trattamento giuridico da accordare ai soggetti appartenenti ad un culto di minoranza rientrasse tra le scelte discrezionali rimesse alla potestà regia lasciava però aperta la possibilità che, sia pure in base a mere considerazioni utilitaristiche dettate dalla «ragion di Stato», il *princeps* decidesse di parificarne lo *status* a quello dei membri della confessione ufficiale, o quantomeno di attenuare i profili discriminatori: siffatta parificazione concerneva soprattutto la titolarità delle situazioni giuridiche attive e passive, e la facoltà di esercitare il culto non solo nella cd. forma domestica, ma anche in pubblico⁸.

Non a caso, quindi, Carlo III concesse agli ebrei il permesso di stabilirsi all'interno del Regno per un lasso di tempo massimo di cinquanta anni: ciò allo scopo di incrementare le attività commerciali, attività che da secoli costituivano, stante il divieto di svolgere numerosi mestieri e professioni, l'occupazione principale degli individui di religione ebraica⁹.

il giurisdizionalismo, pur attribuendo alla religione ufficiale dello Stato uno *status* giuridico privilegiario, consentisse, di regola, agli altri culti di usufruire del principio di tolleranza; GUIDO ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno in Italia*, Giappichelli, Torino, 1967, pp. 356-358, secondo cui negli Stati italiani preunitari i culti di minoranza godevano di una sostanziale tolleranza, pur non sancita formalmente a livello legislativo. Cfr. anche GIUSEPPE LEZIROLI, *Stato e Chiesa. Per una storia del dualismo giurisdizionale cristiano*, Giappichelli, Torino, 1991, pp. 101-104.

⁷ Cfr. FRANCESCO DI DONATO, *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell'ancien régime. Niccolò Fraggianni tra diritto, istituzioni e politica (1725-1763)*, vol. I, Jovene, Napoli, 1996, pp. 116-119, secondo cui, però, tra i regalisti partenopei erano presenti personalità, quale il Fraggianni, ostili, quantomeno parzialmente, all'idea che l'adesione ad un culto di minoranza dovesse necessariamente tradursi nell'applicazione di uno *status* giuridico deteriore rispetto a quello assicurato ai membri della religione ufficiale dello Stato.

⁸ Sul punto, cfr. EMILIO BUSSI, *Tra Sacro Romano Impero e Stato assoluto*, in AA.VV., *Nuove questioni di storia moderna*, vol. I, Marzorati, Milano, 1964, pp. 450 s., che si sofferma sulla distinzione tra la «domestica devozione», cioè la «limitata libertà di onorare Dio entro la propria famiglia e tra le private pareti di casa propria», e «l'*exercitium religionis* che consiste nella libertà di onorare Dio in coetu Ecclesiae et sub ministerio pastorum», e che, conseguentemente, può includere anche il culto pubblico.

⁹ Cfr. Dispaccio, 3 febbraio 1740, in ALESSIO DE SARIIS, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, I, I, Napoli, 1792, pp. 8 ss. Si sofferma su questo provvedimento, esprimendo un giudizio altamente positivo, GIOVANNI EVANGELISTA DI BLASI, *Storia cronologica de' Viceré Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia*, t. III, p. I, Palermo, 1791, pp. 380-383. Sottolineano come lo scopo principale dell'emanazione dell'editto fosse quello di incentivare l'accrescimento della ricchezza nazionale: RAFFAELE IOVINE, *Una cattedra per Genovesi. Nella crisi della cultura moderna a Napoli - 1744-1754*, in *Frontiera d'Europa*, 1-2/2001, p. 411; IMMA ASCIONE, *Luci ed ombre (1740-1744)*, in CARLO DI BORBONE,

Si trattava di una decisione di non poca rilevanza, che avrebbe anche potuto suscitare reazioni negative nel clero meridionale, quantomeno in quello schierato su posizioni più oltranziste. Non appare perciò priva di significato la decisione di richiedere il parere del Cappellano Maggiore¹⁰, carica allora ricoperta da Celestino Galiani¹¹.

Quest'ultimo si pronunciò favorevolmente, sottolineando come non vi fosse alcuna valida ragione per impedire a soggetti di religione ebraica di stabilirsi nel Mezzogiorno d'Italia e di praticarvi il proprio credo (il Cappellano menzionava, in particolare, il diritto di disporre di edifici di culto)¹². Né, proseguiva il Galiani, il Principe, nel decidere se riammettere o meno gli ebrei, avrebbe potuto essere condizionato dagli orientamenti delle gerarchie ecclesiastiche, inclusa la S. Sede: la Chiesa non era titolare di alcuna potestà sui non battezzati, sicché la questione concernente l'eventuale permanenza degli ebrei all'interno dei confini nazionali aveva puramente natura politico-economica; conseguentemente, qualunque determinazione in merito era rimessa all'insindacabile giudizio della potestà secolare.

Lettere ai sovrani di Spagna, vol. III, 1740-1744 (a cura di IMMA ASCIONE), Poligrafico dello Stato, Roma, 2002, pp. 12 s. Cfr. anche LUCIANO ALLEGRA, *L'emancipazione degli ebrei italiani. Problemi e studi recenti*, in *Riv. storia e letteratura religiosa*, 2004, p. 193, secondo il quale il processo storico che portò ad attribuire agli ebrei europei gli stessi diritti, civili e politici, riconosciuti alla generalità dei cittadini ebbe inizio proprio nel Settecento; PAOLA VISMARA, *La Chiesa nel Sei-Settecento*, in LUIGI MEZZADRI-PAOLA VISMARA, *La Chiesa tra Rinascimento e Illuminismo*, Città Nuova, Roma, 2006, pp. 345-347, ove si evidenzia come la nozione di «tolleranza» elaborata dall'Illuminismo sia stata alquanto parziale ed ambigua, fino a sfociare in una nuova forma di intolleranza avente per oggetto il Cattolicesimo. Appare dubitare dell'effettiva condivisione del principio di tolleranza da parte dell'Illuminismo anche CESARE MARONGIU BUONAIUTI, *Chiese e Stati. Dall'età dell'Illuminismo alla Prima guerra mondiale*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1997, pp. 54-58.

¹⁰ Sulle prerogative del Cappellano Maggiore, ecclesiastico nominato dal sovrano e legittimato, tra l'altro, a rimettere qualunque scomunica e censura (finanche quelle riservate), cfr. LORENZO GIUSTINIANI, *Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, t. VI, Napoli, 1804, pp. 313-325, il quale riporta le più importanti bolle pontificie concernenti le facoltà attribuite al Cappellano Maggiore; VITO GILIBERTI, *Polizia ecclesiastica del Regno delle Due Sicilie*, Napoli, 1845, pp. 107-109, ove si descrivono, sia pur sinteticamente, le principali prerogative del Cappellano e della sua curia; ANDREA MELPIGNANO, *L'anticurialismo napoletano sotto Carlo III*, Herder, Roma, 1965, *passim*; ROMEO DE MAIO, *Società e vita religiosa a Napoli nell'età moderna (1656-1799)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1971, pp. 252-260. Cfr. anche MARIO ROSA, *Politica concordataria, giurisdizionalismo e organizzazione ecclesiastica nel Regno di Napoli sotto Carlo di Borbone*, in *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Dedalo, Bari, 1969, pp. 149 s., secondo cui il Cappellano Maggiore, in linea di principio, sostenne costantemente, anche attraverso i propri pareri (le cd. consulte), l'azione giurisdizionalista della monarchia borbonica (valutazioni analoghe sono formulate da ROMEO DE MAIO, *op. cit.*, p. 253).

¹¹ Sul Galiani, cfr., per tutti, EUGENIO DI RIENZO, *Celestino Galiani*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. LI, Treccani, Roma, 1998, pp. 453-456.

¹² Sul punto, cfr. VINCENZO FERRONE, *Scienza natura religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento*, Jovene, Napoli, 1982, pp. 415-417.

Nel provvedimento di riammissione, improntato in larga misura al parere *de quo*, il sovrano, al fine di incoraggiare gli ebrei a trasferirsi nel Meridione, concesse contestualmente numerose agevolazioni, quali: l'applicazione della clausola della Nazione più favorita, con la conseguente fruizione del regime maggiormente favorevole di cui godessero gli stranieri; l'esenzione, al momento dell'ingresso nel Regno, dal pagamento dei diritti doganali; la legittimazione a disporre dei propri beni tramite testamento (è noto che nel corso della storia sovente agli ebrei è stata negata, in tutto o in parte, la capacità di testare¹³); la possibilità di organizzarsi e vivere secondo le proprie leggi e consuetudini, inclusa, ovviamente, la libertà di professare il proprio credo.

In ordine a tale ultimo profilo il dispaccio *de quo* specificò una serie di facoltà che sarebbero state riconosciute agli ebrei, tra le quali ci pare opportuno segnalare, in ragione della loro grande attualità e specificità (si tratta di facoltà che, è risaputo, sono in atto garantite dall'ordinamento italiano): il diritto di istituire un proprio mattatoio, ove la macellazione avvenisse secondo le regole rituali; il diritto di osservare il riposo sabbatico e di astenersi dal lavoro in occasione delle altre festività ebraiche¹⁴. A garanzia della libertà degli ebrei di autoorganizzarsi il sovrano prevede l'istituzione di un giudice speciale, che avrebbe giudicato le controversie insorte tra gli stessi, applicando in numerose categorie di fattispecie il diritto ebraico¹⁵.

È evidente che si trattava di un complesso di guarentigie volte sostanzialmente a parificare il regime giuridico degli ebrei a quello dei cittadini, o quantomeno ad eliminare alcune delle discriminazioni più «odiose» di cui generalmente gli stessi erano vittime¹⁶; a riprova di ciò va rilevato come venisse espressamente escluso l'obbligo di portare alcun segno che li distinguesse dal resto della popolazione¹⁷.

Particolari cautele erano dettate al fine di impedire violazioni della libertà religiosa degli ebrei ed in particolar modo le conversioni coatte al Cristianesimo: spiccava senz'altro il divieto di sottrarre alla famiglia ebraica, adducendo quale motivazione la volontà di ricevere il battesimo, qualunque suo componente infratredicenne (era infatti prassi costante allontanare dalla

¹³ Cfr. le considerazioni svolte da FRANCESCO RUFFINI, *op.cit.*, pp. 61 s.

¹⁴ Cfr. Dispaccio, 3 febbraio 1740, cit., pp. 9 s., ove si stabilisce che «i giorni del Sabato ed altri giorni festivi ebraici sieno a riguardo degli ebrei feriat», nonché si concede il diritto di «aprire e tenere un macello per uso proprio».

¹⁵ Cfr. Dispaccio, 3 febbraio 1740, cit., p. 8.

¹⁶ Su siffatte discriminazioni, cfr., per tutti, FRANCESCO RUFFINI, *op. cit.*, pp. 60-63; CARLO CARDIA, *Genesi dei diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 96-108.

¹⁷ Cfr. Dispaccio, 3 febbraio 1740, cit., p. 10.

famiglia l'ebreo che aspirasse a divenire cristiano, in modo da evitare che i parenti potessero ostacolarne la conversione); solo qualora il neofita avesse compiuto il tredicesimo anno di età, sarebbe stato legittimo interrompere qualunque suo contatto con la famiglia di provenienza¹⁸.

La normativa terminava poi con una generale clausola di salvaguardia e cioè prevedendo forti sanzioni (comunque non specificate) per coloro che avessero ingiustamente arrecato molestie alla popolazione ebraica¹⁹.

Purtroppo, siffatta normativa, senz'altro assai moderna rispetto alla maggior parte delle legislazioni europee ad essa contemporanee²⁰, ebbe vita alquanto breve, giacché venne abrogata dopo appena sette anni²¹. Ad indurre la dinastia borbonica ad eliminare le garanzie testé esaminate e ad espellere nuovamente gli ebrei fu la constatazione che la concessione di un regime giuridico così favorevole aveva compromesso i rapporti con l'autorità ecclesiastica senza apportare alcun sostanziale vantaggio all'economia del Regno, poiché soltanto piccoli nuclei di ebrei si erano trasferiti all'interno del territorio nazionale: da qui la decisione di tornare ad assumere un atteggiamento estremamente intransigente nei confronti dell'ebraismo.

Il provvedimento di espulsione sottolineava, invero, come i pochi ebrei che avevano deciso di fare ritorno nel Regno fossero stati sostanzialmente sprovvisti di mezzi finanziari e, pertanto, non avessero accresciuto in alcun modo la ricchezza nazionale; anzi, le loro attività usuarie si erano tradotte in un danno per l'economia del Meridione. Conseguentemente, non v'era alcuna ragione perché la monarchia continuasse ad accordare loro il permesso di risiedere all'interno dei confini²².

¹⁸ Cfr. Dispaccio, 3 febbraio 1740, cit., p. 9.

¹⁹ Cfr. Dispaccio, 3 febbraio 1740, cit., p. 10.

²⁰ Cfr. PIETRO COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli*, vol. I, Libreria Scientifica Editrice, Napoli, 1957 (ristampa), pp. 124 s., ove il provvedimento di Carlo III viene definito «umano ed esemplare»; VINCENZO FERRONE, *op. cit.*, p. 551, secondo cui la riammissione degli ebrei «divenne il segno di una rottura col passato». Cfr. anche TOMMASO CALIÒ, *L'omicidio rituale nell'Italia del Settecento tra polemica antigudaica ed erudizione agiografica*, in *Riv. storia e letteratura religiosa*, 2002, pp. 475 ss., il quale sottolinea come nella cultura settecentesca fossero ancora largamente diffusi sentimenti antisemiti.

²¹ Cfr. Dispaccio, 30 luglio 1747, in ALESSIO DE SARIIS, *Codice...*, cit., pp. 10 s., ove si abrogano tutte le concessioni fatte agli ebrei e si intima loro di lasciare il Regno entro nove mesi. In ordine al *Regnum Siciliae*, cfr. Prammatica, 22 agosto 1747, in *Siculae Sanctiones*, t. I, Titolo IX, n. X, Palermo, 1750, p. 561. Forti critiche nei confronti del provvedimento di espulsione vengono espresse da PIETRO COLLETTA, *op. cit.*, pp. 160 s. Cfr. anche GUIDO ASTUTI, *op. cit.*, p. 358, il quale rileva come la decisione di espellere la comunità ebraica distacchi radicalmente la politica di Carlo III da quella seguita dagli altri monarchi della penisola italiana.

²² Cfr. Dispaccio, 30 luglio 1747, cit., *loc. cit.* In dottrina, cfr. FRANCESCO SCADUTO, *op. cit.*, pp. 399 s. Evidenzia il fallimento della politica di tolleranza nei confronti degli ebrei MARIO TEDESCHI, *op. cit.*, p. 63.

4. *Gli accordi internazionali e la tutela del pluralismo confessionale*

Il carattere confessionista del Regno borbonico, reso evidente dal sostanziale disinteresse della normativa statuale per la tutela della libertà religiosa – tra i principii fondamentali dell’ordinamento non rientrava nemmeno quello di tolleranza, sicché le summenzionate statuizioni in favore dell’ebraismo assumevano carattere di provvedimenti eccezionali di *ius singulare* non riconducibili all’esistenza di un generale sistema di tutela del pluralismo confessionale²³, trovava comunque un temperamento nella legislazione negoziata e più precisamente negli accordi internazionali stipulati con altri Stati²⁴. Sia Carlo III, sia il suo successore stipularono numerosi trattati bilaterali

²³ Cfr. ORIO GIACCHI, *op. cit.*, *loc. cit.*, secondo cui connotazione tipica del sistema giurisdizionalista «è la netta differenziazione ed anzi contrapposizione che in esso è posta tra la religione dello Stato, la confessione che esso ha fatta propria, e gli altri culti, anche se cristiani». Cfr. però FRANCESCO SCADUTO, *op. cit.*, p. 401, il quale rileva come la dinastia borbonica abbia garantito libertà di culto, quantomeno nelle città di Napoli e di Messina, anche ai greco-ortodossi. Sulla presenza nel Meridione d’Italia dei cristiani ortodossi, cfr. TIMOTHEOS ELEFTHERIOU, *La Chiesa Ortodossa in Italia e lo Stato italiano – passato e presente – in attesa di un’intesa*, in *Quaderni della Scuola di specializzazione in Diritto ecclesiastico e canonico dell’Università “Federico II” di Napoli*, 6, Jovene, Napoli, 1999, pp. 109 ss.

²⁴ Sotto tale profilo il Governo borbonico appare non condividere pienamente i principii ispiratori del movimento illuminista. Autorevole dottrina ha evidenziato, infatti, come la nozione di tolleranza, riferita non solo ai convincimenti religiosi, ma in genere alle manifestazioni di pensiero, costituisca per l’Illuminismo un postulato irrinunciabile, una sorta di «mito»: cfr. ANTONELLO GERBI, *La politica del Settecento. Storia di un’idea*, Laterza, Bari, 1928, pp. 113-117.

⁵⁰La progressiva affermazione e diffusione dei principii di tolleranza e di libertà in materia religiosa, cfr. MARIO TEDESCHI, *La libertà religiosa nel pensiero di John Locke*, Giappichelli, Torino, 1990, pp. 7-29; ID., *La libertà religiosa nel pensiero di John Milton. Gli scritti antiprelatizi*, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 1-25; FRANCESCO RUFFINI, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, il Mulino, Bologna, 1992, *passim*; SERGIO FERLITO, *Separazione fra Stato e Chiesa e libertà religiosa nel pensiero di Roger Williams. “La sanguinaria dottrina della persecuzione per causa di coscienza”*. Londra 1644, Giappichelli, Torino, 1994, pp. IX-CXLIII; ID., *Le religioni, il giurista e l’antropologo*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro), 2005, pp. 25-51; AA.Vv., *La libertad religiosa* (Atti del IX Congresso Internazionale di Diritto canonico), Universidad Nacional Autónoma de México, Città del Messico, 1996, *passim*; C. MARONGIU BUONAIUTI, *op. cit.*, pp. 54-76; GIUSEPPE BUTTÀ, *Politica e religione nell’età della formazione degli Stati Uniti d’America*, Giappichelli, Torino, 1998, pp. IX-XXVII; GERMANA CAROBENE, *Tolleranza e libertà religiosa nel pensiero di Voltaire*, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 11-118; RAFFAELE AJELLO, *Tolleranza italiana: note sulle vicende storiche*, in AA.Vv., *La libertà religiosa* (a cura di MARIO TEDESCHI), t. I, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro), 2002, pp. 99 ss.; AA.Vv., *La libertà religiosa* (a cura di MARIO TEDESCHI), t. II, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro), 2002, *passim*; RAFFAELE BALBI, *Riforma della Chiesa cattolica, potere politico e tolleranza religiosa nelle riflessioni di Giustino Febronio*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 9-76; MARIA D’ARIENZO, *L’attualità della tolleranza*, in *Dir. eccl.*, 2004, I, pp. 498 ss.; ID., *La libertà di coscienza nel pensiero di Sébastien Castellion*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. IX-LXX; ID., *Aspetti giuridici nelle opere di Sébastien Castellion in difesa degli eretici. Nuove prospettive di ricerca*, in questa Rivista, 2/2014, pp. 567 ss.; ORAZIO CONDORELLI, *Intorno al concetto giuridico di tolleranza religiosa (tra Medioevo e Antico Regime)*. *Appunti su alcune premesse storiche del diritto ecclesiastico dello Stato*, in AA.Vv., *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 701 ss.

con Stati in cui la religione ufficiale, pur essendo riconducibile all'alveo del Cristianesimo, non era quella cattolica (ad es., la Svezia, la Danimarca, l'Olanda, la Russia)²⁵; né mancarono accordi con Paesi di religione islamica (ad es., con l'Impero Ottomano o con il Regno di Tripoli)²⁶.

L'analisi di siffatti trattati evidenzia come fra le materie oggetto di regolamentazione vi fossero anche tematiche inerenti alla tutela dell'esercizio della libertà religiosa²⁷. Ciò sotto un duplice profilo: assicurare ai cittadini del Regno che si trovassero in un Paese straniero la facoltà di praticare il proprio culto (ovviamente quello cattolico); consentire ai cittadini dello Stato straniero firmatario dell'accordo di poter esercitare nei Regni di Napoli e di Sicilia il diritto di libertà religiosa, diritto che, in linea di principio, non era riconosciuto ai non cattolici.

Caratteristica comune a tutti gli accordi in parola è, innanzitutto, il divieto di operare discriminazioni *in peius* rispetto al regime giuridico accordato ai sudditi di Paesi diversi dalle Potenze contraenti. Ciascuno dei due firmatari si impegnava ad assicurare ai cittadini dell'altro Stato quantomeno lo stesso *status* giuridico accordato in genere agli stranieri: ciò anche con riferimento specifico all'esercizio della libertà religiosa. Veniva precisato, infatti, che i sudditi di ciascuno dei due contraenti avrebbero potuto praticare il culto di

²⁵ Cfr. Prammatica, 5 maggio 1743, in LORENZO GIUSTINIANI, *Nuova collezione...*, t. V, Titolo CIX, n. I, Napoli, 1804, pp. 347 ss., che riproduce il contenuto dell'Accordo tra il Regno di Napoli e la Svezia; Prammatica, 20 agosto 1748, *ibidem*, Titolo CX, n. I, pp. 386 ss., riferentesi al Trattato con la Danimarca; Prammatica, 27 novembre 1753, *ibidem*, Titolo CXI, n. I, pp. 425 ss., relativa all'Accordo con l'Olanda; Prammatica, 31 maggio 1787, *ibidem*, Titolo CXV, n. I, pp. 485 ss., riferentesi al Trattato tra Ferdinando IV e la Russia.

²⁶ Cfr. Prammatica, 24 settembre 1740, in LORENZO GIUSTINIANI, *Nuova collezione...*, t. V, cit., Titolo CVI, n. I, pp. 259 ss., che riproduce il contenuto dell'Accordo tra Carlo III e l'Impero Ottomano; Prammatica, 28 agosto 1785, *ibidem*, Titolo CXII, n. I, pp. 461 ss., che estende al Regno di Napoli il Trattato precedentemente stipulato tra la Spagna ed il Regno di Tripoli. La stipula dei Trattati in parola venne disapprovata da quanti ritenevano che una monarchia cattolica non dovesse concludere accordi con Paesi di religione islamica: sul punto, cfr. GIOVANNI EVANGELISTA DI BLASI, *op. cit.*, pp. 378 e 384, il quale riporta sì queste critiche, ma mostra di non condividerle, giacché sottolinea come scopo principale dei due Trattati fosse lo sviluppo del commercio, materia del tutto estranea a tematiche di ordine religioso. Sulle ragioni che indussero il Regno di Napoli a stipulare accordi con l'Impero turco e con il re di Tripoli, cfr. MIRELLA MAFRICI, *Il Regno di Napoli e la Sublime Porta tra Sei e Settecento*, in AA.VV., *L'Europa centro-orientale e il pericolo turco tra Sei e Settecento* (Atti del Convegno Internazionale, Viterbo, 23-25 novembre 1998 – a cura di GAETANO PLATANIA –), Sette Città, Viterbo, 2000, pp. 253 ss.

²⁷ Cfr. KURT KASER, *L'età dell'assolutismo*, Vallecchi, Firenze, 1925, p. 299, il quale reputa che la condivisione dell'idea di tolleranza religiosa non solo costituisca una delle principali connotazioni dell'assolutismo illuminato, ma sia altresì atta a distinguerlo dal cd. assolutismo puro. Sul complesso di fattori che nel Sei-Settecento indusse lo Stato moderno ad accettare progressivamente prima la nozione di tolleranza in materia religiosa e poi l'idea che l'individuo fosse titolare del diritto di autodeterminarsi liberamente, cfr. GIACOMO MARTINA, *La Chiesa nell'età dell'assolutismo, del liberalismo, del totalitarismo, II, L'età dell'assolutismo*, Morcelliana, Brescia, 1980, pp. 110-134.

appartenenza usufruendo dello stesso trattamento accordato a tutti gli altri stranieri: rientrava nell'ambito di operatività di siffatta garanzia anche l'ipotesi in cui il credo professato fosse stato diverso dalla religione ufficiale propria dello Stato firmatario²⁸. Il Governo borbonico accettò quindi che anche gli acattolici potessero esercitare la libertà religiosa, sia pure solo in talune ipotesi particolari (non va dimenticato che la garanzia *de qua* concerneva soltanto i sudditi dello Stato con il quale l'accordo era stato stipulato).

Né può ritenersi che le previsioni in oggetto fossero prive di contenuto sostanziale. Si specificò che all'interno del Regno i cittadini dello Stato firmatario dell'accordo avrebbero potuto praticare effettivamente il culto di appartenenza senza subire alcuna molestia, da parte di soggetti pubblici o privati, né incorrere in conseguenze pregiudizievoli di alcun genere²⁹; talvolta si puntualizzò ulteriormente che la confessione dominante, cioè la Chiesa cattolica, non avrebbe esercitato alcuna autorità sui fedeli di altri culti³⁰.

Peculiare importanza veniva attribuita alla disponibilità di luoghi di culto, nonché di spazi cimiteriali: sovente l'accordo prevedeva l'obbligo per il Governo partenopeo di stabilire in quali edifici gli acattolici avrebbero potuto praticare i propri riti, nonché di individuare apposite aree da destinare alla sepoltura degli stessi³¹ (un impegno analogo era assunto, ovviamente, dall'altro Stato contraente).

L'unica limitazione che veniva esplicitamente prevista era il dovere di

²⁸ Cfr. Prammatica, 24 settembre 1740, cit., pp. 263 s., secondo cui «Nell'esercizio della religione... I Sudditi del Re delle due Sicilie saranno trattati nell'istessa maniera degli altri delle Potenze amiche...e nella medesima maniera si praticherà ne' Regni e Stati del Re delle due Sicilie verso i Sudditi e Mercanti dell'Impero Ottomano»; Prammatica, 5 maggio 1743, cit., p. 375, ove si stabilisce, all'art. 26, che «Saranno i rispettivi sudditi delle Potenze Contrattanti ne' rispettivi Stati [Regno di Napoli e Svezia: *n.d.a.*] trattati intorno alla Religione, come i sudditi delle altre Potenze di diverse Religioni di quella che vi si esercita»; Prammatica, 20 agosto 1748, cit., p. 414, che riproduce una garanzia analoga relativamente alla parità di trattamento tra i sudditi del Regno di Napoli ed i sudditi del Regno di Danimarca; Prammatica, 27 novembre 1753, cit., p. 429 (Trattato con l'Olanda).

²⁹ Cfr. Prammatica, 5 maggio 1743, cit., *loc. ult. cit.*, secondo cui i cittadini degli Stati contraenti «avranno il libero esercizio della loro Religione senza poterne essere imbarazzati, o inquietati sotto qualsivoglia pretesto»; Prammatica, 27 novembre 1753, cit., *loc. ult. cit.*, ove si stabilisce che i sudditi degli Stati contraenti usufruiranno di «una piena libertà di coscienza e di religione; non dovendo essere in tal particolare né inquietati, né molestati»; Prammatica, 31 maggio 1787, cit., p. 487, che contiene un identico disposto.

³⁰ Cfr. Prammatica, 27 novembre 1753, cit., *loc. ult. cit.*, che, all'art. 7, garantisce ai protestanti olandesi che in nessun caso «saranno essi sottomessi a qualunque siasi Tribunale o Giudice Ecclesiastico».

³¹ Cfr. Prammatica, 5 maggio 1743, cit., *loc. ult. cit.*; Prammatica, 27 novembre 1753, cit., *loc. ult. cit.*; Prammatica, 28 agosto 1785, cit., p. 474; Prammatica, 31 maggio 1787, cit., *loc. ult. cit.*, che fa riferimento sia alla possibilità di esercitare il culto all'interno delle mura domestiche, sia alla possibilità che i Governi firmatari assegnassero alle minoranze religiose apposite edifici ove svolgere i propri riti.

praticare il proprio culto senza ostentazioni e senza turbare l'ordinata convivenza della generalità dei consociati³². Siffatta previsione andava intesa, almeno così ci pare, non solo nel senso di non svolgere riti che potessero ledere la sensibilità religiosa della maggioranza della popolazione, ma anche nel senso che non fosse consentita alcuna forma di proselitismo: la conversione di un suddito del Regno dal Cattolicesimo ad un'altra religione andava sicuramente qualificata come idonea ad alterare l'assetto della convivenza civile e, conseguentemente, a suscitare reazioni ostili nella popolazione locale. Deve ritenersi, quindi, a nostro parere, che di regola i trattati in parola consentissero allo straniero di professare la propria fede, di praticare il culto, ma non di svolgere attività di propaganda e proselitismo.

Talvolta, però, anche quest'ultima facoltà era oggetto di garanzia, soprattutto negli accordi con i Paesi musulmani: alcune clausole disciplinavano, infatti, le conseguenze giuridiche della conversione di un cattolico alla religione islamica (non veniva presa in considerazione, invece, l'ipotesi inversa), il che implicava che il Governo borbonico la considerasse legittima³³.

La circostanza che non venisse contemplata l'eventualità del passaggio di un musulmano al Cattolicesimo (omissione dovuta, assai probabilmente, all'estremo sfavore con cui l'Islam ha sempre considerato l'apostasia, sfavore che sovente si è tradotto, e si traduce, in disposizioni legislative che la qualificano come un illecito penale)³⁴ non deve indurre a ritenere che i Borbone non cercassero di tutelare la libertà religiosa dei propri cittadini che dimorassero in un Paese islamico. Emblematici appaiono, al riguardo, gli accordi sottoscritti da Carlo III e Ferdinando IV rispettivamente con l'Impero Ottomano e con il Regno di Tripoli: il primo garantiva che, relativamente alla pratica religiosa ed all'accesso alla Terra Santa, i sudditi del Regno di Napoli avrebbero goduto dello stesso regime giuridico accordato agli altri stranieri³⁵; il secondo, dopo aver richiamato i Trattati stipulati tra la Spagna e l'Impero Ottomano, dichiarati vincolanti anche nei rapporti tra il

³² Cfr. Prammatica, 5 maggio 1743, cit., *loc. ult. cit.*, secondo cui occorre che le minoranze religiose «evitino di dare scandalo pubblico, attendendo sempre a contenersi con tutta la modestia e discrezione convenevole nel Paese ove risiedono»; Prammatica, 20 agosto 1748, cit., pp. 414 s., ove si afferma che gli aderenti ad un culto diverso da quello ufficiale non dovranno «esser causa di alcuno scandalo nel Paese ove si troveranno».

³³ Cfr. Prammatica, 24 settembre 1740, cit., p. 267; Prammatica, 28 agosto 1785, cit., *loc. ult. cit.*

³⁴ Sull'atteggiamento dei Paesi islamici nei confronti dell'apostasia, cfr. SILVIA TELLENBACH, *L'apostasia nel diritto islamico*, in *Daimon*, 2001, pp. 53 ss.; SILVIO FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, il Mulino, Bologna, 2002, pp. 210-213; DANIELE ANSELMO, *Shari'a e diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 90-94; DEBORAH SCOLART, *L'Islam, il reato, la pena. Dal fiqh alla codificazione del diritto penale*, Istituto per l'Oriente C.A. Nallino, Roma, 2013, pp. 90-102.

³⁵ Cfr. Prammatica, 24 settembre 1740, cit., p. 263.

Regno di Napoli e quello di Tripoli³⁶, prevedeva che i Borbone nominassero in Tripolitania una propria rappresentanza consolare, all'interno della cui dimora tutti i cattolici avrebbero potuto professare liberamente la propria religione³⁷.

Alla sostanziale assenza di disposizioni interne aventi per oggetto la protezione della libertà religiosa e del pluralismo confessionale facevano da contraltare perciò i trattati internazionali nei quali il diritto alla libertà di religione e di coscienza era garantito sia ai cittadini del Regno che si trovassero all'estero, sia – ed è questo il profilo che qui interessa maggiormente – agli stranieri che dimorassero nel Meridione d'Italia.

Le guarentigie accordate agli stranieri acattolici rivestivano comunque carattere di *ius singulare*, senza che fosse individuabile all'interno dell'ordinamento borbonico un principio di tutela della libertà religiosa valevole *erga omnes*. Il diritto di professare un credo diverso dal cattolico, essendo dotato di carattere eccezionale, trovava il proprio fondamento esclusivamente nella norma pattizia, che, a sua volta, traeva la propria giustificazione da esigenze di *realpolitik*³⁸: la necessità che il Regno intrattenesse rapporti amichevoli con le altre Potenze rendeva opportuno attribuire agli stranieri facoltà peculiari non estensibili, pena lo stravolgimento dell'assetto costituzionale, ai cittadini³⁹.

³⁶ Cfr. Prammatica, 28 agosto 1785, cit., pp. 465 s.

³⁷ Cfr. Prammatica, 28 agosto 1785, cit., p. 474, secondo cui il re di Napoli, avvalendosi di una facoltà della quale già godeva il re di Spagna, avrebbe nominato a Tripoli un proprio console nella cui casa «Si professerà ed eserciterà liberamente il culto della Religione Cristiana... tanto dalla sua persona, come dagli altri Cristiani».

³⁸ Va ricondotto ad una logica siffatta anche l'episodio in cui Ferdinando III di Sicilia ordinò che venisse riconsegnata ai familiari una giovane donna, cittadina britannica, che, a detta dei parenti, veniva coattivamente trattenuta presso un monastero: la motivazione addotta dalle religiose per giustificare la permanenza della donna (motivazione del tutto pretestuosa ed infondata, secondo i familiari) era che la stessa aveva manifestato la volontà di convertirsi al Cattolicesimo. In merito, cfr. Diploma, 1 settembre 1787, in ANDREA GALLO, *Codice ecclesiastico sicolo*, I, IV, n. LIII, Palermo, 1880, p. 98.

³⁹ Siffatta assenza di una piena tutela della libertà di coscienza e di religione costituisce, alla luce quantomeno delle odierne categorie concettuali, una delle carenze più gravi della politica ecclesiastica meridionale e potrebbe indurre, conseguentemente, a valutare in modo sostanzialmente negativo il giurisdizionalismo borbonico. Non vanno dimenticate, però, le considerazioni formulate da FRANCESCO RUFFINI, *Libertà religiosa e separazione fra Stato e Chiesa*, in *Scritti giuridici minori*, Giuffrè, Milano, 1936, pp. 140-143, il quale rileva che «tutti quanti i sistemi di relazioni fra lo Stato e la Chiesa presentano — considerati in rapporto alla libertà religiosa — un qualche lato di manchevolezza». Cfr. anche PAOLO ALATRI, *Lineamenti di storia del pensiero politico moderno*, vol. I, La Libria, Messina, 1973, pp. 93 s., ove si afferma che l'Illuminismo voleva assicurare a tutti i consociati «una libertà di coscienza che il fanatismo e l'intolleranza religiosa vietavano»; DANIELE MENOZZI, *Lecture politiche della figura di Gesù nella cultura italiana del Settecento*, in AA.VV., *Cattolicesimo e lumi nel Settecento italiano*, Herder, Roma, 1981, pp. 134 s., secondo cui nella seconda metà del XVIII secolo l'idea che

Il regalismo borbonico, quindi, da un lato ebbe la capacità e la lungimiranza di superare, quantomeno parzialmente, i postulati concettuali propri del giurisdizionalismo confessionista, anticipando acquisizioni che caratterizzeranno lo Stato liberale, dall'altro non riuscì a considerare la libertà religiosa come un principio generale ed astratto: la singolarità fu connotazione costante di tutte le (rare) statuizioni volte a garantire quanti non aderissero alla religione ufficiale dello Stato.

le minoranze religiose avessero diritto alla tolleranza cominciò ad essere condivisa sia dai regalisti, sia anche dalle frange più sensibili del movimento giansenista (che, puntualizza l'Autore, non a caso mettevano in luce la figura del «Gesù tollerante»).